

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA**

TRA

Provincia Autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, c.f. e partita IVA 00337460224, rappresentata da \*\*\*\*\*, nato/a \*\*\*\*\*, il/la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/leg e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 1998,

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della \_\_\_\_\_, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art.1

*Oggetto e finalità del Servizio*

1. Il Servizio Centro antiviolenza (di seguito Servizio) è dedicato all'accoglienza e al supporto delle donne, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, che nelle loro relazioni interpersonali, di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, situazioni di maltrattamento, di sopraffazione, di stalking, garantendone la privacy e la riservatezza, con l'obiettivo di offrire loro protezione e supporto, anche intervenendo sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile contro le donne e in conformità con quanto descritto nella scheda 6.2 (Centro antiviolenza) del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023 (di seguito Catalogo), sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.
2. Le finalità del Servizio sono orientate a:
  - a. aiutare, sostenere e fornire consulenza alla donna, informarla sui suoi diritti allo scopo di aumentare la sua consapevolezza rispetto alla situazione di violenza vissuta;
  - b. aiutare la donna che decida di sottrarsi alla violenza a riconoscere e implementare le sue risorse, accompagnandola nella creazione delle basi per una vita autonoma;
  - c. sostenere la donna, che decida di mantenere la relazione con la persona che agisce violenza o la minaccia, nel processo di presa di coscienza dei meccanismi della violenza, al fine di fornirle degli strumenti per proteggersi;
  - d. fornire a soggetti terzi (servizi, parenti, amici, ecc.) informazioni e consulenza in

- materia di violenza contro le donne, utili a far fronte a una situazione di violenza che coinvolga la donna che non si rivolge direttamente al Centro antiviolenza;
- e. fornire consulenza, anche dopo la chiusura della presa in carico, alla donna che lo richieda;
  - f. attivare relazioni e collaborazioni con le risorse del territorio utili al perseguimento delle finalità del Centro antiviolenza;
  - g. promuovere iniziative, attività, eventi, etc. atti a sensibilizzare l'opinione pubblica cittadina e le istituzioni rispetto ai temi della violenza di genere.
3. L'accoglienza delle donne vittime di violenza è gratuita e avviene indipendentemente dalla loro origine, lingua, cultura, religione, situazione finanziaria e dall'intenzione della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro l'autore delle violenze.
  4. Il contenuto della scheda del Catalogo indicata al comma 1 è integrato dalle previsioni contenute nel Bando di concessione del contributo relativo alla realizzazione del Servizio in oggetto, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di seguito Bando), che qui si intendono integralmente richiamate oltreché dalle disposizioni della presente convenzione.

## Art. 2

### *Destinatarie del Servizio*

1. Il Servizio si rivolge a donne maggiorenni che subiscono o hanno subito violenza fisica, sessuale, psicologica, economica o qualsiasi forma di minaccia fisica o psichica, indipendentemente dal luogo di residenza.
2. Ulteriori destinatarie del servizio sono persone che abbiano interesse e/o desiderino informarsi o approfondire le diverse tematiche legate alla violenza contro le donne, tra i quali in particolare parenti, amici, conoscenti di donne vittime di violenza e professionisti che vengano a contatto con donne vittime di violenza.

## Art. 3

### *Modalità di accesso al Servizio e di dimissione*

1. L'accesso al Servizio è libero e gratuito, avviene tramite contatto telefonico, invio di e-mail o accesso diretto al Centro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne.
2. Dopo il primo contatto, se la donna lo richiede ed è disponibile, viene fissato il primo colloquio, di norma entro quattro giorni lavorativi.
3. Le modalità di dimissione sono concordate tra il Soggetto gestore, la donna e il Servizio Sociale territoriale competente, quando presente.

## Art. 4

### *Descrizione del Servizio*

1. Il Servizio opera utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante, che valorizzi il confronto e la discussione delle situazioni tra le operatrici. L'intervento, di carattere relazionale e psico-sociale, consiste in un percorso di colloqui a cadenza periodica e di durata variabile, finalizzato al raggiungimento di obiettivi stabiliti con la donna, secondo tappe concordate. I colloqui con le donne sono svolti di norma da due (2) operatrici.

2. Non vengono proposti percorsi standardizzati, ma viene costruito insieme alla donna un progetto personalizzato che coinvolge anche altri servizi eventualmente presenti a sostegno. Ogni azione (ad es: denunce, separazione, attivazione dei servizi, ecc.) viene intrapresa solo con il consenso della donna, garantendo la tutela di eventuali figli minori.
3. Il Servizio non applica tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.
4. Il Servizio accoglie le donne che vi accedono e garantisce la realizzazione delle seguenti attività:
  - a. Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
  - b. Informazione: dopo un primo ascolto vengono date le prime informazioni utili rispetto al percorso che offre il Servizio e ai diritti rispetto alla legge vigente;
  - c. Orientamento sociale: accoglienza, sostegno e accompagnamento attraverso colloqui strutturati volti a definire con la donna un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione;
  - d. Supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture sanitarie ed i servizi territoriali;
  - e. Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
  - f. Valutazione del rischio: utilizzando strumenti validati per il territorio italiano;
  - g. Definizione del piano di protezione: insieme alla donna;
  - h. Tutela dei minori e sostegno alla genitorialità: anche raccordandosi con i servizi territoriali competenti;
  - i. Orientamento all'autonomia economica e alloggiativa: raccordandosi con i servizi sociali, con i centri per l'impiego e con gli uffici competenti per l'edilizia abitativa pubblica;
  - j. Collocamento in struttura protetta: in raccordo con le case rifugio.
5. Il Servizio realizza inoltre attività di sensibilizzazione, informazione e focalizzazione sul fenomeno della violenza di genere e sulle problematiche ad esse correlate, quali:
  - a. Seminari e incontri sul tema per la cittadinanza;
  - b. Interventi pubblici o tramite mezzi di comunicazione;
  - c. Realizzazione e distribuzione di materiale informativo e/o di sensibilizzazione;
  - d. Interventi di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in contesti educativi e formativi;
  - e. Corsi di formazione per professionisti interessati alla tematica;
  - f. Sostegno a studenti per tesi di laurea e approfondimenti su tematiche inerenti al tema della violenza di genere;
  - g. Sito con le informazioni sull'accesso al Servizio e sulle attività realizzate.
6. Il Servizio si attiva presso le istituzioni e gli enti presenti nel territorio di ubicazione delle sedi periferiche con opportune iniziative di informazione e sensibilizzazione, per promuovere la conoscenza e l'accesso ai servizi resi nelle suddette sedi.
7. Il Servizio partecipa alla rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio, per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
8. Il Servizio opera attraverso un significativo lavoro di rete con le risorse territoriali (in particolare le Case rifugio e il Servizio sociale), funzionale all'aiuto delle utenti e a una gestione efficiente del Servizio.

9. Non è consentito l'accesso ai locali del Servizio agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

#### Art. 5

##### *Presidio del Servizio*

1. La sede operativa principale del Servizio è accessibile alle utenti almeno cinque (5) giorni a settimana per tutto l'anno, garantendo l'apertura per almeno sei (6) ore al giorno. Nelle ore in cui le operatrici non sono presenti è attivo un servizio di segreteria telefonica.
2. In ciascuna sede periferica viene garantita la presenza delle operatrici e l'accessibilità per almeno un (1) giorno a cadenza bisettimanale.
3. L'equipe del Servizio è composta da almeno quattro (4) operatrici antiviolenza a 38 ore settimanali o equivalenti, delle quali una con funzione di coordinamento.

#### Art. 6

##### *Sedi del Servizio*

1. La sede principale messa a disposizione dal Soggetto gestore deve garantire la dignità nonché il diritto all'anonimato ed alla riservatezza alle ospiti; deve inoltre essere in possesso dei requisiti di edilizia abitativa e di quelli richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale. La sede possiede i seguenti ulteriori requisiti:
  - a. avere disponibilità di locali dedicati ai colloqui con le utenti, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità;
  - b. avere disponibilità di uno (1) spazio per l'attesa, che garantisca la riservatezza delle utenti;
  - c. avere disponibilità di uno (1) spazio ad uso ufficio per il personale;
  - d. avere disponibilità di servizi igienici;
2. Ciascuna sede periferica deve possedere i seguenti requisiti:
  - a. avere disponibilità di un (1) locale dedicato ai colloqui con le utenti, organizzato in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità;
  - b. avere disponibilità di servizi igienici.
3. Il Soggetto gestore si impegna, per l'intera durata della convenzione, a garantire il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché delle caratteristiche ulteriori dichiarate, possedute o comprovate all'atto di sottoscrizione della presente convenzione.

#### Art. 7

##### *Obblighi in capo al Soggetto gestore*

1. Il Soggetto gestore garantisce la conoscenza e l'applicazione della specifica normativa e disciplina provinciale, nazionale ed internazionale in tema di contrasto alla violenza di genere.
2. Il Soggetto gestore garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritti nella presente convenzione e di quelli riportati nella proposta progettuale presentata, senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando e fornisce alla Provincia le informazioni richieste, necessarie per il monitoraggio e la valutazione degli

- interventi e delle attività.
3. Il Soggetto gestore assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della riservatezza e della normativa in materia di tutela della privacy:
    - a. registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
    - b. quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatrici;
    - c. documentazione personale relativa alle donne e ai/alle loro figli/e.
  4. Il Soggetto gestore, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, nonché della normativa in materia di tutela della privacy, svolge attività di raccolta dati e partecipa alle raccolte di informazioni, ricerca e analisi, su base provinciale e nazionale e fornisce i dati alla Provincia.
  5. Il Soggetto gestore stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del Servizio.
  6. Il Soggetto gestore valuta la soddisfazione degli stakeholder almeno annualmente (per le ospiti alla fine della presa in carico) attraverso la somministrazione di questionari appositamente strutturati, che vertono sugli aspetti organizzativi, educativi e amministrativi del servizio, prevedono una graduazione della valutazione e la possibilità di formulare proposte. Gli esiti della valutazione sono comunicati annualmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento alla struttura provinciale competente.
  7. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo.
  8. Il Soggetto gestore garantisce l'impiego di una figura professionale qualificata, esclusivamente femminile, nel ruolo di coordinatrice, adeguatamente formata e specializzata sul tema della violenza di genere ed in possesso di comprovata esperienza rispetto al ruolo e funzioni da ricoprire. La coordinatrice, o sua delegata, assicura le seguenti funzioni:
    - a. organizzazione del servizio e coordinamento delle operatrici;
    - b. organizzazione con regolarità degli incontri dell'equipe educativa (di norma a cadenza settimanale) e delle supervisioni sui vissuti (di norma a cadenza mensile);
    - c. garanzia e controllo del comportamento professionale delle operatrici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro, per la normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali e per gli impegni ed orari stabiliti;
    - d. promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
    - e. verifica costante della qualità del servizio;
    - f. contatto regolare e massima collaborazione con la struttura provinciale competente, il Servizio sociale territorialmente competente e le altre Istituzioni, tenendo conto delle necessità fondamentali di protezione delle donne e dei/delle loro figli/e al fine di svolgere le funzioni condivise;
    - g. garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe;
    - h. partecipazione al Tavolo di Lavoro Enti del Terzo Settore - Filiera Violenza e ad altri tavoli istituzionali su invito della Provincia.
  9. Il numero telefonico del Servizio è collegato al 1522, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.
  10. Non possono operare nel Servizio le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o

maltrattamenti sulle donne.

11. Le avvocate che prestano la propria attività nel Servizio sono iscritte all'albo del patrocinio a spese dello Stato.

#### Art. 8

##### *Consulenze*

1. Il Soggetto gestore supporta le Forze dell'Ordine, i Servizi sanitari, i Servizi sociali, i Servizi socio-sanitari, i Consulenti, gli Enti del Terzo settore ed altre Istituzioni, attraverso l'attività di consulenza e di valutazione del rischio, da realizzare, se necessario, anche presso le loro sedi.

#### Art. 9

##### *Importo massimo del contributo e durata del Servizio*

1. L'importo massimo del contributo a rimborso delle spese ammissibili per la gestione del Servizio ammonta complessivamente ad euro 600.000,00. L'importo annuo massimo del contributo è di euro 200.000,00.
2. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.
3. Il Servizio ha durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi sulla base della valutazione da parte del servizio provinciale competente, della programmazione basata sull'analisi puntuale del fabbisogno e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale. Si stima che il Servizio decorra dal 1° gennaio 2024. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al Servizio, secondo le modalità di erogazione previste dall'art. 16.
4. Se la Provincia alla scadenza della presente convenzione non ha ancora provveduto ad affidare nuovamente il Servizio o a garantire soluzioni alternative, il Soggetto gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione e nel relativo Bando, a parità di contributo e condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo Soggetto gestore per garantire la continuità del Servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

#### Art. 10

##### *Trattamento e requisiti del personale*

1. Il Soggetto gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto gestore è tenuto a:
  - a. osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti;
  - b. applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (CCNL) per

- le cooperative sociali ed integrativo provinciale;
- c. garantire che, fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto fino al 6 febbraio 2020, l'ottanta per cento (80%) del personale assunto a decorrere dalla stipula della presente Convenzione, con mansioni che comportano un contatto diretto e abituale con l'utenza, possieda i requisiti professionali previsti dalla scheda 6.2 del Catalogo con riferimento alla tipologia di servizio "Centro antiviolenza", nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato B al Catalogo;
  - d. applicare i requisiti morali indicati al requisito generale n. 3 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale (Allegato 1 al Regolamento) a tutto il personale che opera a contatto diretto ed abituale con l'utenza del servizio, ivi compreso il personale assunto prima del 7 febbraio 2020.
3. Il Soggetto gestore può avvalersi di personale esterno, dotato di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi possono accedere al Servizio secondo quanto concordato con la coordinatrice ed a seguito di una formazione interna specifica messa a punto di comune accordo con la stessa coordinatrice, di almeno 60 ore (di cui almeno 30 di affiancamento).
  4. Il personale interviene nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi provinciali e nazionali ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla raccomandazione n. 35 ed alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.
  5. Il Soggetto gestore assicura:
    - a. la disponibilità di personale esclusivamente femminile a contatto con le donne, comprese eventuali volontarie;
    - b. la disponibilità di almeno un'operatrice che conosca le lingue straniere maggiormente utilizzate tra le donne migranti presenti sul territorio provinciale o di una mediatrice linguistico/culturale;
    - c. la formazione delle operatrici, seguendo un approccio di genere, sui seguenti temi: la violenza maschile contro le donne, le sue cause strutturali e conseguenze, la valutazione del rischio, i bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, i principi della Convenzione di Istanbul, l'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno centoventi (120) ore di formazione iniziale, di cui almeno sessanta (60) di affiancamento. Le operatrici devono effettuare inoltre almeno sedici (16) ore annue di aggiornamento;
    - d. la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con le utenti, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto gestore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione è effettuata da professionisti esterni al Soggetto gestore, di norma a cadenza mensile;
    - e. un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
    - f. che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di favorire un contesto positivo dell'attività;
    - g. l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
    - h. la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e

- strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti, secondo quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura selettiva/comparativa;
- i. la conoscenza e il rispetto da parte del proprio personale della normativa in materia di gestione dei dati per la tutela della privacy;
  - j. la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro.
6. Il Soggetto Gestore assicura la trasmissione alla Provincia del Piano annuale per la formazione, che tenga conto di quanto indicato nella proposta progettuale.
  7. All'avvio del servizio il Soggetto gestore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione deve essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione deve essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato.
  8. Il Soggetto gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto gestore, una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

#### Art. 11

##### *Funzioni condivise tra gestori del medesimo Servizio*

1. Il Soggetto gestore partecipa, con gli altri Soggetti gestori del medesimo servizio, al gruppo tecnico provinciale provinciale per il coordinamento e la condivisione delle seguenti funzioni:
  - a. programmazione di azioni di promozione, informazione e sensibilizzazione;
  - b. partecipazione ad iniziative e progetti comuni coerenti con le finalità del servizio;
  - c. individuazione di iniziative di formazione comuni;
  - d. confronto sulla metodologia di lavoro.

#### Art. 12

##### *Obblighi di pubblicazione*

1. Il Soggetto gestore pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali:
  - a. la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
  - b. entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.



Art. 13  
*Sicurezza*

1. E' obbligo del Soggetto gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008.
2. Il Soggetto gestore si obbliga a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

Art. 14  
*Trattamento dei dati personali*

1. Il Soggetto gestore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi all'utenza, assicura il pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 ed alle norme nazionali di sua applicazione.

Art. 15  
*Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale*

1. Il Soggetto gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 16  
*Modalità di erogazione del contributo*

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata del Servizio, è erogato secondo le modalità previste nella convenzione. L'erogazione del contributo avviene mediante acconti periodici e di un saldo annuale.
2. L'erogazione del contributo annuo avviene secondo le seguenti modalità:
  - a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
  - b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
  - c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
  - d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
  - e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione annuale e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.
4. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, da presentarsi rispettivamente dal 1° aprile e dal 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio

- dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 4 del Bando, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza della convenzione) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).
6. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato per la richiesta del quarto acconto di cui alla lettera d) del precedente comma 2 e riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto gestore relativo all'esercizio precedente, nonché ogni altra documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.
  7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia
  8. Nel caso in cui il Soggetto gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto ed in luogo della documentazione prevista dall'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (nr. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
  9. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
  10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 4 del Bando, e ai principi di sana gestione finanziaria. Non potranno essere ammesse a rendiconto le spese sostenute dopo la scadenza del termine della convenzione.
  11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo assegnato, l'importo del contributo medesimo rimane invariato; se risulta inferiore l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
  12. Se risulta erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Struttura provinciale competente sino alla data di effettivo versamento.

#### Art. 17

##### *Vicende soggettive del Soggetto gestore*

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

#### Art. 18

##### *Cause di risoluzione e rinuncia*

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, nei casi previsti dal Bando o su iniziativa del Soggetto gestore in caso di rinuncia al contributo.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 6 mesi, fermi restando gli obblighi previsti dal Bando.

#### Art. 19

##### *Monitoraggio del Progetto e revisione della Convenzione*

1. La Provincia e il Soggetto gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.
2. La presente Convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del Servizio in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. L'eventuale coprogettazione ha la durata massima di sessanta (60) giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente Convenzione. Se la revisione determina un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo possono essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

#### Art. 20

##### *Vigilanza*

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

#### Art. 21

##### *Disposizioni finali*

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai

sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente della Struttura provinciale  
competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere

---

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il rappresentante legale

---

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).